SISTRI: adempimenti e scadenze

Al fine di assicurare la tracciabilità delle varie fasi di gestione dei rifiuti il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha definito un nuovo sistema di controllo in rete, denominato SISTRI, cui **devono obbligatoriamente aderire le imprese già soggette agli obblighi di tenuta dei registri dei rifiuti**. Tale sistema persegue al contempo anche finalità di semplificazione amministrativa, attraverso l'eliminazione dei registri cartacei, dei formulari di identificazione e della denuncia annuale mediante MUD.
In sostanza, tutti movimenti dei rifiuti prima oggetto di documentazione cartacea saranno comunicati in tempo reale mediante strumenti telematici ad un centro gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

L'avvio del nuovo sistema è stato dato dalla pubblicazione della G.U. n. 9 del 13 gennaio 2010 del decreto del Ministero dell'ambiente 17 dicembre 2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009", entrato in vigore il **14 gennaio 2010** e reperibile nel sito internet www.sistri.it insieme ad altra documentazione collegata.

Il SISTRI dovrà essere utilizzato a decorrere dal **13 luglio** o dal **12 agosto 2010**, in funzione della dimensione aziendale, per cui fino ad allora la gestione amministrativa dei rifiuti sarà effettuata mediante gli attuali strumenti cartacei. Nel frattempo le imprese dovranno iscriversi al sistema e acquisire i dispositivi elettronici richiesti per il suo funzionamento.

Richiamiamo l'attenzione sui tempi stretti con cui è prevista l'iscrizione al sistema, con scadenze rispettivamente al **28 febbraio 2010** per le imprese con più di 50 dipendenti, nonché i trasportatori, recuperatori e smaltitori, e al **30 marzo 2010** per quelle di dimensioni inferiori.

Nella seguente sintesi vengono riportate le principali regole stabilite per l'avviamento del SISTRI e la sua successiva gestione, al fine di fornire una prima informativa che consenta di comprendere l'architettura del sistema e identificare le azioni da svolgere.

---------- o ----------

Chi deve aderire

Le imprese obbligate ad utilizzare il SISTRI sono sostanzialmente quelle che ad oggi tengono il registro di carico e scarico dei rifiuti, mentre per le altre l'adesione è facoltativa. In funzione dell'obbligatorietà di iscrizione e delle scadenze relative sono individuabili tre gruppi di soggetti:

- Primo gruppo
  - i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di cinquanta dipendenti;

- le imprese e gli enti con più di cinquanta dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006 (rifiuti di lavorazioni industriali e artigianali nonché rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi);
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del Decreto (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale).

- Secondo gruppo
  - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a cinquanta dipendenti;
  - i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

- Terzo gruppo
  - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti;
  - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006.
  - le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006;
  - gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi.

Le imprese del primo e secondo gruppo devono aderire al SISTRI, mentre per quelle del terzo gruppo ciò è facoltativo.

Come aderire

L'adesione al SISTRI si realizza nelle seguenti fasi:
1. iscrizione;
2. versamento del contributo e comunicazione degli estremi del pagamento;
3. ritiro dei dispositivi elettronici;
4. gestione dei rifiuti con sistemi cartaceo ed elettronico in parallelo;
5. gestione dei rifiuti col solo sistema elettronico.

Le scadenze

- Primo gruppo
  - Iscrizione **dal 14 gennaio al 28 febbraio 2010**
  - Versamento del contributo **dal 14 gennaio al 28 febbraio 2010**
  - Gestione cartacea ed elettronica **dal 13 luglio al 12 agosto 2010**

  - Gestione elettronica **dal 13 agosto 2010**

- Secondo gruppo
  - Iscrizione **dal 13 febbraio al 30 marzo 2010**
  - Versamento del contributo **dal 13 febbraio al 30 marzo 2010**
  - Gestione cartacea ed elettronica **dal 12 agosto all'11 settembre 2010**
  - Gestione elettronica **dal 12 settembre 2010**

- Terzo gruppo
  - Iscrizione **dal 12 agosto 2010**
  - Versamento del contributo **dal 12agosto 2010**
  - Gestione cartacea ed elettronica **dal 12 agosto all'11 settembre 2010**
  - Gestione elettronica **dal 12 settembre 2010**

L'iscrizione

Il procedimento è unico per l'impresa nel suo complesso, ma devono essere indicate le unità locali che dovranno essere dotate dei dispositivi elettronici.
L'iscrizione può essere effettuata in tre modi diversi a scelta dell'impresa:

- on-line, attraverso il portale SISTRI (www.sistri.it);
- via fax;
- via telefono.

Tra le altre cose, l'impresa dovrà comunicare anche quali sono i soggetti delegati a comunicare i dati al SISTRI, in numero massimo di tre.
Entro 48 ore il SISTRI comunicherà al contatto indicato dall'impresa il relativo numero di pratica.

I contributi

Acquisito il numero di pratica l'impresa dovrà versare il contributo per la copertura dei costi del sistema, per l'ammontare indicato in allegato II al decreto in funzione della categoria di attività per la quale l'impresa si è iscritta. Tale contributo deve essere versato annualmente, entro il **31 gennaio** di ciascun anno per gli anni successivi al 2010.
Il pagamento può essere effettuato mediante:

- versamento su c/c postale;
- bonifico bancario;
- versamento presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

Effettuato il pagamento, le imprese devono comunicare al SISTRI gli estremi del pagamento (via fax o posta elettronica).

La consegna dei dispositivi elettronici

A seguito della comunicazione dell'avvenuto pagamento le imprese saranno contattate dalle camere
di Commercio, dalle Associazioni imprenditoriali o loro società di servizio delegate o dalle Sezioni regionali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento per la consegna dei dispositivi elettronici.
I dispositivi elettronici possono essere:

- dispositivo USB, che consente di trasmettere i dati, di firmare elettronicamente le informazioni fornite e di memorizzarle;
- black box, ossia un dispositivo che deve essere installato su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, da installare a cura di officine autorizzate;
- apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e uscita degli automezzi in discarica.

La gestione dei rifiuti

La trasmissione dei dati al SISTRI si realizza attraverso schede relative alle diverse casistiche, le cui modalità dettagliate di compilazione saranno oggetto di un Manuale tecnico operativo non ancora pubblicato alla data della presente circolare.

In sintesi, nel caso di produzione di un rifiuto e del successivo conferimento a smaltitore/recuperatore il flusso delle operazioni è così descrivibile:

- il produttore carica i dati del rifiuto nell'Area Registro Cronologico entro dieci giorni lavorativi dalla sua produzione;
- il produttore inserisce le informazioni nell'Area Movimentazione Rifiuto allorché intende conferirlo (almeno 8 ore prima);
- il trasportatore inserisce i dati del trasporto (almeno 4 ore prima);
- il conducente arriva presso il produttore e inserisce il proprio dispositivo USB nel computer del produttore per prendere in carico il rifiuto;
- il produttore stampa una copia cartacea della scheda SISTRI, firmata da produttore e autista e consegnata all'autista quale documento di accompagnamento del trasporto;
- il destinatario all'arrivo del rifiuto comunica al SISTRI i dati relativi;
- l'autista inserisce il proprio dispositivo USB nel computer del destinatario e comunica i dati relativi al trasporto.

www.asatecno.it